



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI



Commissione per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti e movimenti politici

PARTENZA 19 Novembre 2021

Prot: 2021/0001266/CRP

Roma, li 19 novembre 2021

Oggetto: Risposta a richiesta di parere preventivo in relazione all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 14, Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Con PEC del 16 novembre 2021, acquisita al prot. con il n. 2021/0001247/CRP, è stato formulato quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019 e s.m.i., circa l'applicazione della citata norma, oltre che alle elezioni amministrative a suffragio universale e diretto, anche alle elezioni amministrative di secondo livello.

Ciò posto, si rappresenta che il citato articolo 1, comma 14, esclude esplicitamente solo le elezioni amministrative "relative ai comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti", pertanto, deve intendersi riferito ad ogni altro tipo di elezione amministrativa.

Il Presidente
Federico

Roma, 16 novembre 2021

Spett.le
Commissione di garanzia degli statuti
e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici
Via del Seminario 76
00186 – Roma

Lettera via pec all'indirizzo crp@certcamera.it

Oggetto: Richiesta di parere preventivo in relazione all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 14, l. n. 3 del 9 gennaio 2019.

Spettabile Commissione,

stante le imminenti elezioni a suffragio ristretto fissate per il 18 dicembre p.v., riguardanti 81 enti amministrativi di secondo livello (Presidenti di provincia, consigli provinciali e consigli metropolitani), con la presente si richiede parere in merito all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 14, della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, secondo cui, come è noto, *"entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione"*.

In particolare, in considerazione del generico riferimento fatto dalla norma alle 'elezioni amministrative', ed in mancanza di una espressa indicazione da parte del Ministero dell'Interno e dell'Unione delle Province Italiane, con la presente istanza si chiede se quanto previsto dall'art. 1, comma 14, l. n. 3 del 9 gennaio 2019, si applichi, oltre che alle elezioni amministrative a suffragio universale e diretto, anche alle c.d. elezioni amministrative di secondo livello.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.